# Documento rappresentativo del

# MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE DI ITALCERTIFER S.p.A.

definito per gli effetti esimenti di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e s.m.i

# PARTE GENERALE

Approvato dal Consiglio di Amministrazione il 17 giugno 2021

MATRICE DELLE REVISIONI				
	Delibera CdA del 7 dicembre 2017	Emissione		
1	Delibera CdA del 17 giugno 2021	<ul> <li>recepimento delle modifiche organizzative e degli aggiornamenti delle procedure aziendali e di Gruppo.</li> <li>aggiornamento alla Legge 30.11.2017, n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";</li> <li>aggiornamento del capitolo "L'Organismo di Vigilanza" della Parte Generale</li> <li>aggiornamento dell'elenco dei reati presupposto fino al Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 avente ad oggetto la attuazione della cd. direttiva PIF (direttiva UE 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.</li> </ul>		

# INDICE

PA	RTI	E GENERALE	4	
1.	IL	DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	4	
1	.1.	Ambito soggettivo del decreto	4	
1	.2.	Ambito oggettivo del decreto (cenni)	4	
1	.3.	Sistema sanzionatorio del Decreto	11	
1	.4.	Condizioni esimenti	13	
1	.5.	Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi	13	
1	.6.	La gestione delle segnalazioni	14	
2.	ΑI	DOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ITALCERTIFER	17	
2	2.1.	Genesi del documento	17	
2	2	Finalità del documento	19	
2	2.3	Struttura del documento	20	
2	2.4	Destinatari del Modello	20	
3	LA	A SOCIETA'	20	
GL	OSS	SARIO	26	
CO	MP	PONENTI DELLA PARTE GENERALE	28	
1.	IL	CODICE ETICO	28	
2.	IL	SISTEMA ORGANIZZATIVO E NORMATIVO	29	
3.	IL	SISTEMA AUTORIZZATIVO	31	
4.	IL	SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO	33	
5.	IL	SISTEMA INFORMATIVO	34	
6.	IL	SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE	34	
7.	IL SISTEMA DISCIPLINARE			
8.	ELEMENTI DI CONTROLLO UTILI A PREVENIRE REATI DI ORIGINE COLPOSA			
9.	L'Organismo di Vigilanza			
10.	. IL SISTEMA ANTICORRUZIONE			
11.	ALTRI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI GARANZIA			
12.	REVISIONE DEL MODELLO			

#### PARTE GENERALE

#### **INTRODUZIONE**

# 1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" (di seguito, anche, il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano un regime di responsabilità amministrativa societaria (assimilabile alla responsabilità penale) a carico degli enti forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni, anche prive di personalità giuridica, con esclusione dello Stato, degli enti pubblici territoriali, degli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale e degli altri enti pubblici non economici<sup>1</sup>.

Oggi, pertanto, al pari delle persone fisiche, gli enti possono essere sottoposti a un procedimento penale e possono essere destinatari di sanzioni pecuniarie e interdittive.

# 1.1. Ambito soggettivo del decreto

La responsabilità amministrativa degli enti può essere ravvisata a fronte di alcuni reati commessi (in Italia o all'estero) nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da parte di alcuni soggetti.

Questi ultimi si riconducono a tre categorie:

- persone incaricate di funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, dell'ente (o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale);
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo dell'ente;
- persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

# 1.2. Ambito oggettivo del decreto (cenni)

I reati in grado di generare la responsabilità amministrativa degli enti (cd. "reati presupposto"), nel testo originario del decreto, erano originariamente circoscritti alla categoria dei reati contro la Pubblica Amministrazione, contenuti negli articoli 24 e 25 del Decreto di seguito sinteticamente richiamati:

- Art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico" che considera i delitti di cui agli articoli 316-bis ("Malversazione a danno dello Stato"), 316-ter ("Indennità percezione di erogazioni pubbliche"), 640, comma 2, n. 1 ("Truffa commessa a danno dello Stato o di altro ente pubblico"), 640-bis ("Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche") e 640-ter ("Frode informatica") se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del c.p.
- Art. 25 "Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione" che considera i delitti di cui agli articoli 317 ("Concussione"), 318 ("Corruzione"), 319 ("Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio"), 319-ter, comma 1, ("Corruzione in atti giudiziari"), 319-quater ("Induzione indebita a dare o promettere utilità"), 321 ("Pene per il corruttore"), e 322 ("Istigazione alla corruzione") del codice penale.

Oggi, il novero dei reati presupposto include una lunga serie di ipotesi, gradualmente introdotte dalle successive leggi, di seguito indicate in ordine di entrata in vigore.

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Con la legge 29 settembre 2000, n. 300 sono stati ratificati alcuni atti internazionali, che prevedono forme di responsabilità degli enti collettivi, elaborati in base al Trattato sull'unione Europea: a) la Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari della Comunità Europea, conclusa a Bruxelles il 26 luglio 1995; b) la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione, conclusa a Bruxelles il 26 maggio 1997; c) la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Questi reati, di seguito soltanto menzionati, sono analiticamente illustrati ed esemplificati nel Capitolo n. 2 della Parte Speciale del documento.

1) Legge 23 novembre 2001, n. 409

La legge n. 409/2001 ha introdotto l'art. 25-bis del Decreto, che considera i reati di "Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo".

2) Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61

Il decreto n. 61/2002 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, riferito ai "Reati societar?" quali le falsità nelle comunicazioni sociali, le illegali ripartizione di utili e di riserve, le illecite operazioni sulle azioni o quote sociali, le influenze illecite sull'assemblea dei soci, l'aggiotaggio, l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.

3) Legge 14 gennaio 2003, n. 7

La legge n. 7/2003 ha introdotto l'art. 25-quater del Decreto, riferito ai delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

4) Legge 11 agosto 2003, n. 228

La legge n. 228/2003 ha introdotto l'art 25-quinquies del Decreto, riferito ai delitti contro gli individui, quali la riduzione o il mantenimento in schiavitù, l'acquisto e alienazione di schiavi, la prostituzione e la pornografia minorile.

5) Legge 18 aprile 2005, n. 62

La legge n. 62/2005 (cd "Legge Comunitaria 2004") ha introdotto l'art. 25-sexies del Decreto, includendo tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa societaria quelli consistenti in "Abusi di mercato": abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. La stessa legge n. 62/2005 ha introdotto nel Decreto Legislativo n. 58/1998 (o "Testo Unico della Finanza", o "TUF") l'art. 187-quinquies, che prevede le sanzioni del Decreto Legislativo n. 231/2001 nei confronti dell'ente allorché l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato non assumano rilevanza penale ma degradino ad illecito amministrativo.

6) Legge 28 dicembre 2005, n. 262

La legge n. 262/2005 (c.d. Legge sul Risparmio) ha integrato il preesistente art 25-ter del Decreto<sup>2</sup> includendo nel suo novero l'ipotesi di omessa comunicazione del conflitto di interessi.

7) Legge 9 gennaio 2006, n. 7

La legge n. 7/2006 ha introdotto l'art 25-quater.1. del Decreto (successivo all'art. 25-quater e precedente all'art. 25-quinquies) riferito alle "Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili". (codificata dalla stessa legge del 2006 e introdotta nell'art 583-bis del codice penale).

8) Legge 16 marzo 2006, n. 146

La legge n. 146/2006 (nel ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale) ha previsto la responsabilità degli enti per alcuni reati di criminalità organizzata<sup>3</sup> qualora assumano tutti i connotati di "transnazionalità" e cioè:

- a) pena massima non inferiore a 4 anni;
- b) coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato;
- c) alternativamente:

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> L'art 25-ter era stato introdotto nel 2002.

<sup>2</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Tra i reati in argomento figurano: l'associazione a delinquere; l'associazione a delinquere di tipo mafioso; l'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il traffico di migranti e alcune ipotesi di intralcio alla giustizia.

- internazionalità (intesa come commissione del reato in più di uno Stato o in un solo Stato, ma con una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro);
- commissione del reato in uno Stato con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato o produzione di effetti sostanziali in un altro Stato

# 9) Legge 3 agosto 2007, n. 123

La legge n. 123/2007 ha introdotto l'art. 25-septies del Decreto, "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", così includendo - tra i reati presupposto - anche i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi, commessi in violazione delle norme in materia salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

# 10) Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Il decreto n. 231/2007 ("Testo Unico Antiriciclaggio") ha introdotto l'art. 25-octies del Decreto, associando la responsabilità amministrativa societaria anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita.

# 11) Legge 18 marzo 2008, n. 48

La legge n. 48/2008 ha introdotto l'art. 24-bis del Decreto, che considera i reati di natura informatica (aggressioni alla riservatezza o alla sicurezza di dati e comunicazioni, falsità nei documenti informatici e frode nei servizi di certificazione della firma digitale).

# 12) Legge 15 luglio 2009, n. 94

La legge n. 94/2009 ha introdotto l'art 24-ter del Decreto, che prevede la responsabilità amministrativa societaria per i reati di criminalità organizzata.

Alcuni di questi ultimi (associazione a delinquere, associazione di tipo mafioso e associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti) erano già stati associati alla responsabilità amministrativa societaria nel 2006 (dalla Legge n. 146/2006) ma questa responsabilità era subordinata ai connotati di transnazionalità dei reati (descritti sub 8) oggi non più necessari.

Le ipotesi che si possono considerare di nuova introduzione sono quelle di scambio elettorale politico mafioso, sequestro di persona (a scopo di rapina o estorsione) e illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, vendita, cessione, detenzione e porto di armi.

#### 13) Legge 23 luglio 2009 n. 99

La legge n. 99/2009 ha integrato il preesistente art. 25-bis del Decreto e ha introdotto articoli nuovi nel decreto.

L'art. 25-bis emendato comprende ipotesi relative alla contraffazione di segni distintivi e alla commercializzazione di prodotti con segni falsi.

L'art 25-bis.1, introdotto ex novo, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per reati contro l'industria ed il commercio nazionale.

L'art 25-novies, anch'esso introdotto ex novo, prevede la responsabilità amministrativa degli enti per taluni comportamenti adottati in violazione dei diritti d'autore.

#### 14) Legge 3 agosto 2009 n. 116

La legge n. 116/2009 ha introdotto l'art. 25-decies del Decreto, che annovera – tra reati presupposto – l'induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci, utilizzabili in un procedimento penale.

Lo stesso reato era già stato individuato come reato presupposto dalla legge n. 146/2006, ma solo nei casi in cui lo stesso reato avesse assunto i connotati di transnazionalità (che sono riepilogati al *sub* 8).

# 15) Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 121

Il decreto n. 121/2011 ha inserito nel Decreto l'art. 25-undecies, con il quale il legislatore ha previsto la punibilità degli enti per alcuni illeciti ambientali.

Con la medesima norma, inoltre, sono state introdotte nell'ordinamento italiano due nuove figure di reato (art. 727-bis e art. 733-bis c.p.<sup>4</sup>) alle quali è stata associata la responsabilità amministrativa degli enti.

# 16) Decreto Legislativo 16 luglio 2012, n. 109

Il decreto n. 109/2012 ha introdotto l'art. 25-duodecies del Decreto, che sanziona gli enti per il reato di "impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare", previsto dall'articolo 22, comma 12-bis D. Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico sull'immigrazione).

# 17) Legge 6 novembre 2012, n. 190

La legge n. 190/2012, oltre ad aver modificato alcuni reati previsti dall'art. 25 del Decreto<sup>5</sup>, ha integrato lo stesso con il nuovo reato di "Induzione indebita a dare o promettere utilità" (art. 319-quater c.p.) e ha introdotto nell'art. 25-ter lett. s-bis) il reato di corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

# 18) Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 24

Il decreto n. 24/2014 di "Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta degli esseri umani e alla protezione delle vittime. che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI" ha apportato delle modifiche all'art. 600 c.p. e ha sostituito l'art. 601 c.p. entrambi richiamati nell'art. 25 quinquies – delitti contro la personalità individuale.

#### 19) Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39

Il decreto n. 39/2014 ha introdotto all'interno dell'articolo 25-quinquies del Decreto 231/2001 il reato di "Adescamento di minorenni", previsto all'art. 609-undecies c.p.

#### 20) Legge 17 aprile 2014, n. 62

La legge n. 62/2014 di "modifica dell'art. 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso" ha sostituito l'art. 416-ter del codice penale, che rientra tra le fattispecie di reato previste all'art. 24-ter del D.lgs. 231/2001 – delitti di criminalità organizzata.

#### 21) Legge 15 dicembre 2014 n. 186

La legge n. 186/2014 recante "Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di antiriciclaggio" ha introdotto il nuovo reato di autoriciclaggio (art. 648-ter I c.p.) nell'art. 25-octies del Decreto 231/01, che diviene così rubricato "Ricettazione, riciclaggio e impiego del denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio".

# 22) Legge 22 maggio 2015 n. 68

Art. 727 bis c.p. "uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e art. 733 bis c.p. "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto".

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Si tratta dei reati di "concussione" (art. 317 c.p.), "corruzione per l'esercizio della funzione" (art. 318 c.p.) (prima rubricato corruzione per un atto d'ufficio), "corruzione di persona incaricata di pubblico servizio" (art. 320 c.p.), "istigazione alla corruzione" (art. 322 c.p.) e dei reati di concussione, corruzione e istigazione alla corruzione commessi dalle persone di cui all'art. 322-bis c.p. (membri degli organi delle Comunità europee e di Stati esteri).

La legge n. 68/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente" ha introdotto nell'art. 25-undecies del Decreto 231/01– Reati Ambientali – le seguenti fattispecie di reato:

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies-c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.).

#### 23) Legge 27 maggio 2015 n. 69

La legge n. 69/2015 recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", oltre a modificare alcuni reati del codice penale, con specifico riferimento all'art. 25 ter "Reati societari" – D.lgs. 231/01 ha:

- sostituito la fattispecie di reato di "False comunicazioni sociali" di cui all'art. 2621 c.c.;
- introdotto il nuovo art. 2621 bis c.c. "Fatti di lieve entità";
- sostituito il reato di false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci e dei creditori di cui all'art. 2622 c.c. con il nuovo "False comunicazioni sociali delle società quotate".

# 24) Decreto Legislativo 21 giugno 2016 n. 125

Il decreto n. 125/2016 di "attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAP" ha inciso sull'art. 25-bis del Decreto, in quanto è intervenuto a modificare l'art. 453 c.p. (Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate) e l'art. 461 c.p. (Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata).

# 25) Legge 28 luglio 2016, n. 153

La legge n. 153/2016 rubricata "Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015" ha modificato l'art. 25-quater del Decreto in quanto ha introdotto nel codice penale tre nuovi reati in materia di terrorismo: il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1), la sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2), gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter).

#### 26) Legge 29 ottobre 2016 n. 199

La legge n. 199/2016 recante "Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo" disponendo la modifica dell'art. 603-bis c.p. e con specifico riferimento all'art. 25-quinquies, comma 1, lett. a) del Decreto 231/01, ha inserito, tra i delitti contro la personalità individuale, il reato di "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro".

# 27) Decreto Legislativo 15 marzo 2017, n. 38

Il decreto n. 38 del 2017 di "Attuazione della decisione quadro 2003/586/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato" interviene a riformulare il delitto di

corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c., introduce il reato di *istigazione alla corruzione tra privati* (art. 2635-*bis* c.c.), introduce pene accessorie per entrambe le fattispecie e interviene a modificare le sanzioni già previste nel Decreto 231/2001.

# 28) Legge 17 ottobre 2017, n. 161

La legge n. 161/2017 recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate" introduce i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater all'art. 25-duodecies del Decreto, integrando le disposizioni contro le immigrazioni clandestine.

# 29) Legge Europea 20 novembre 2017, n. 167

La legge n. 167/2017 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" ha introdotto l'art. 25-terdecies del Decreto in relazione ai reati di razzismo e xenofobia di cui all'articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654 (richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1marzo 2018 n. 21).

# 30) Legge 30 novembre 2017, n. 179

La legge n. 179/2017 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" ha introdotto il c.d. Whistleblowing.

# 31) Decreto legislativo 1 marzo 2018 n. 21.

Il decreto n. 21/2018 ha introdotto "Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103".

# 32) Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 107

Il decreto n. 107/2018 recante "Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE" ha modificato gli artt. 184 e 185 D. Lgs. 58/98 relativi agli abusi di mercato (art. 25-sexies del Decreto).

#### 33) Decreto Legge 14 Dicembre 2018 n. 135

Il decreto n. 135/2018 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", convertito in Legge 11 febbraio 2019 n. 12, ha abrogato l'articolo 260-bis, commi 6, 7 e 8, del D. Lgs. 152/2006 "SISTRI- sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti".

#### 34) Legge 9 gennaio 2019, n. 3

La legge n. 3/2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" ha introdotto all'art. 25 del Decreto la fattispecie di cui all'art. 346 c.p. "Traffico di influenze illecite" ed è intervenuta ulteriormente a inasprire le sanzioni interdittive in relazione ai reati corruttivi e a prevedere alcuni benefici sanzionatori in presenza di una condotta collaborativa da parte dell'ente.

#### 35) Legge 3 maggio 2019, n. 39

La legge n. 39/2019 di "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014" ha introdotto l'art. 25-quaterdecies del Decreto in relazione ai reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati, di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

# 36) Legge 21 maggio 2019 n. 43

La legge n. 43/2019 ha nuovamente modificato l'art. 416-ter c.p. in materia di scambio elettorale politico-mafioso di cui all'art. 24-ter del Decreto; oltre alla riformulazione della norma e al sensibile aggravamento delle pene, il nuovo testo dell'art. 416-ter c.p. estende la punibilità anche a "chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti" per mezzo di soggetti appartenenti a un sodalizio mafioso e introduce la sanzione accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici. La riforma introduce anche un'aggravante a carico del politico che viene eletto a seguito del voto di scambio.

#### 37) Decreto Legge 21 settembre 2019, n. 105

Il decreto n. 105/2019 recante "Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica." ha modificato l'art. 24-bis del Decreto in relazione ai Delitti informatici e trattamento illecito di dati.

# 38) Legge 19 dicembre 2019, n. 157

La legge n. 157/2019 di "Conversione in legge del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili", che recepisce la Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF), ha introdotto l'art. 25-quinquies decies del Decreto, rubricato "Reati tributari". La norma in questione riguarda i seguenti reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000, per i quali è definito il conseguente regime sanzionatorio:

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2 bis);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2 bis);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

# 39) Decreto Legislativo 14 luglio 2020 n. 75

Il decreto n. 75/2020 "di attuazione della Direttiva UE 2017/1371 (cd. Direttiva PIF) relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" apporta rilevanti modifiche alla disciplina del D. Lgs. 231/2001, ampliando il catalogo dei reati presupposto e modificando alcune delle fattispecie che già vi erano incluse.

Nell'ambito delle modifiche apportate al Codice Penale e rilevanti ai sensi della disciplina 231, vengono introdotte aggravanti speciali ai reati previsti dagli artt. 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), e 316-ter (indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 319-quater (induzione indebita a dare o promettere utilità), nei casi in cui il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a 100.000 euro; novellati anche gli artt. 322-bis e 640 c.p. con la previsione di un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'UE.

L'art. 5 del decreto n. 75/2020 interviene a estendere il novero dei reati presupposto ex Decreto n. 231/2001:

- ♦ è stata sostituita la rubrica dell'art. 24 "Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture", estendendo la responsabilità delle società mediante inserimenti dei delitti di:
  - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
  - Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (art. 2 L. 898/1986)

- è stata modificata la rubrica dell'art. 25 "Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso di ufficio", con l'introduzione nel novero dei reati contro la P.A. dei reati di:
  - Peculato, escluso il peculato d'uso (art. 314, comma 1, c.p.)
  - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (316 c.p.)
  - Abuso d'ufficio (323 c.p.)
- ♦ all'art. 25-quinquiesdecies del Decreto n. 231/2001 vengono introdotti nuovi reati tributari:
  - Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.Lgs. 74/200)
  - Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.Lgs. 74/200)
  - Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10-quater D.Lgs. 74/200)
- ◆ viene aggiunto l'art. 25-sexiesdecies, Contrabbando, in relazione alla commissione dei reati previsti dal D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (artt. 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 291-bis, ter, quater, 292 e 295), modulando la sanzione a seconda che il reato ecceda o meno la soglia di 100.000 euro, oltre la quale la lesione degli interessi finanziari dell'UE deve ritenersi considerevole. Vengono introdotti i seguenti nuovi reati presupposto:
  - Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282)
  - Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283)
  - Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284)
  - Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285)
  - Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286)
  - Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 D.P.R.)
  - Contrabbando nei depositi doganali (art. 288)
  - Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289)
  - Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290)
  - Contrabbando nell'importazione o esportazione temporanea (art. 291)
  - Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis);
  - Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter);
  - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater);
  - Altri casi di contrabbando (art. 292);
  - Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295).

# 1.3. Sistema sanzionatorio del Decreto

A fronte dell'accertamento della responsabilità in capo all'ente, il Decreto prevede due tipologie di sanzioni, pecuniarie e interdittive.

Le sanzioni pecuniarie vengono sempre applicate e si determinano sulla base di un sistema basato per quote, non inferiori a 100 e non superiori a 1000, per un importo minimo di lire cinquecentomila [valore in euro 258.23, NdR] a un massimo di lire tre milioni [valore in euro 1549.57, NdR], così come stabilito all'art. 10 del Decreto.

Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Le sanzioni interdittive, diversamente da quelle pecuniarie, sono applicate solamente nelle ipotesi tassativamente indicate, qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in tal caso, la commissione del reato sia stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive possono consistere in:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Il tipo e la durata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente e dell'attività svolta dall'ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

Il Decreto prevede, inoltre, uno specifico reato riferito all'eventuale inosservanza delle sanzioni interdittive disposte nei confronti dell'Ente, ossia la trasgressione agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure (art. 23). Ove tale reato sia commesso da un esponente aziendale nell'interesse o a vantaggio dell'ente, il Decreto prevede una concorrente responsabilità amministrativa dell'ente medesimo.

Le sanzioni interdittive possono anche essere applicate in via cautelare nell'ipotesi in cui sussistano gravi indizi tali da ipotizzare la presumibile responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo di reiterazione degli illeciti.

Il giudice può disporre, in luogo dell'applicazione di sanzioni interdittive, la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

- a) l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- b) l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avvenire anche per equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

# 1.4. Condizioni esimenti

Il Decreto prevede un'esimente per gli enti nel cui interesse siano stati commessi i reati considerati, che è diverso a seconda che l'autore della condotta sia uno dei cd. soggetti in posizione apicale (con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, o che esercitino - anche solo di fatto - la gestione ed il controllo dell'ente) o sia uno dei soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza.

Nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale, la responsabilità dell'ente è esclusa se questo è in grado di dimostrare che:

- 1) l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento sia stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- 3) il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- 4) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al punto 2) che precede.

Nel caso di reati commessi da soggetti sottoposti ad altrui direzione o vigilanza, l'esimente si perfeziona in modo più semplice.

L'ente, infatti, deve dimostrare unicamente che il reato non sia stato reso possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatisi.

# 1.5. Caratteristiche raccomandate dei modelli organizzativi

Il Decreto all'articolo 6, comma 3, prevede che gli enti, per costruire modelli di organizzazione e di gestione idonei a produrre gli effetti esimenti descritti, possano conformarsi a codici di comportamento "redatti dalle associazioni rappresentative degli enti, comunicati al Ministero della giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati".

Italcertifer S.p.A. ha preso a parametro le "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo" predisposte da Confindustria il 7 marzo 2002 e successivamente aggiornate nel tempo fino alla versione attualmente vigente, approvata il 21 luglio 2014 dal Ministero della Giustizia.

Per la costruzione dei modelli, le linee guida segnano un percorso che può essere riassunto nelle fasi di seguito descritte:

1. Mappatura delle aree aziendali a rischio.

Si tratta del censimento delle attività svolte e dell'individuazione di quelle nel cui ambito è ritenuta verosimile la commissione dei reati.

2. Valutazione dei controlli esistenti, sotto il profilo dell'attitudine a prevenire i reati indicati dal decreto, e loro eventuale adeguamento.

In merito, Confindustria indica gli elementi essenziali affinché i controlli interni possano essere considerati adeguati a prevenire i reati.

#### Si tratta di:

- a. un codice etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione della società;
- b. un *sistema organizzativo*, che definisca chiaramente la gerarchia delle posizioni aziendali e le responsabilità per lo svolgimento delle attività;
- c. un *sistema autorizzativo*, che attribuisca poteri autorizzativi interni e poteri di firma verso l'esterno, in coerenza con il sistema organizzativo adottato;
- d. un *sistema di norme* (procedure operative) ad orientamento delle principali attività aziendali e, in particolare, di quelle a rischio di reato;
- e. un sistema di controllo di gestione, che assicuri la verifica dell'impiego efficace ed efficiente delle risorse impiegate;
- f. un sistema di comunicazione e formazione del personale, ai fini di una capillare ed efficace diffusione delle disposizioni societarie e del loro funzionamento.

Con particolare riferimento ai reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro, le linee guida prescrivono degli elementi ulteriori, quali:

- g. il *coinvolgimento*, inteso come consultazione preventiva del personale per l'individuazione dei rischi specifici e delle misure idonee a contenerli;
- h. la *gestione operativa* dei rischi per la salute e la sicurezza, integrata e congruente rispetto alla gestione complessiva dei processi aziendali (ad esempio, la gestione dei rischi per la salute dei lavoratori deve integrarsi con l'organizzazione delle postazioni di lavoro);
- i. il *monitoraggio della sicurezza*, teso ad assicurare il mantenimento dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate
- 3. L'istituzione di un Organismo di Vigilanza (di seguito anche "Organismo" o "OdV")

L'OdV è un organismo, la cui composizione può variare in base all'organizzazione di riferimento, cui è affidato il compito di vigilare sull'adeguatezza (efficacia e aggiornamento) e sull'osservanza del modello adottato.

4. La previsione di obblighi informativi verso l'OdV.

Il sistema dei controlli interni deve definire obblighi informativi verso l'OdV, in capo ai titolari dei processi e, per taluni aspetti, in capo a tutto il personale.

5. L'adozione di un codice etico (già menzionato *sub* 2, lett. a quale elemento essenziale del sistema di controlli interni), dotato di contenuti minimi, i cui precetti siano assistiti da un adeguato sistema sanzionatorio.

# 1.6. La gestione delle segnalazioni

In ossequio alle previsioni di cui alla Legge 30 novembre 2017, n. 179 recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati od irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (c.d. "legge sul whistleblowing) nonché in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 2-bis, del Decreto, la Società si è dotata di un presidio ulteriore rispetto a quelli suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria, rappresentato da una procedura di gestione delle segnalazioni secondo la quale il Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società preveda:

- uno o più canali per presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano

- venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

A tal fine sono stati istituiti canali dedicati di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza e il Comitato etico, quale organismo interfunzionale interno ad Italcertifer.

Entrambi gli organismi devono essere tempestivamente informati, mediante apposito sistema di segnalazione, da parte dei destinatari del Modello 231 e del Codice Etico in merito a comportamenti, atti o eventi che potrebbero determinare violazione o elusione (anche solo tentate) del Modello 231 e del Codice Etico o delle relative procedure e quindi che potrebbero ingenerare responsabilità di Italcertifer ai sensi del Decreto.

Al fine di agevolare la ricezione delle segnalazioni, Italcertifer ha predisposto idonei canali di trasmissione e, in particolare:

- posta ordinaria (indirizzo: Italcertifer, Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la struttura *Internal Audit* di Italcertifer - Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma ovvero Segreteria Tecnica Organismo di Vigilanza presso la struttura Internal Audit di Italcertifer - Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma);
- posta elettronica (indirizzi di posta elettronica: comitatoetico@italcertifer.it e OdV@italcertifer.it).

Tali canali saranno affiancati da un ulteriore canale alternativo di segnalazione idoneo anch'esso a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni

La segnalazione, a seguito di richiesta da inoltrarsi tramite i canali di comunicazione predisposti, può anche essere resa personalmente al Comitato Etico e/o all'Organismo di Vigilanza di Italcertifer mediante dichiarazione rilasciata dal segnalante in apposita audizione, riportata a verbale e sottoscritta dal segnalante.

Fatte salve le funzionalità del canale informatico, alla ricezione di una comunicazione attraverso i canali di cui al precedente paragrafo il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza, previo coordinamento, individuano le segnalazioni di rispettiva competenza. In particolare, l'Organismo di Vigilanza identifica le segnalazioni di potenziale rilievo ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza svolgono una verifica preliminare su base documentale delle segnalazioni di rispettiva competenza al fine di valutare:

- i) se la segnalazione riguardi una o più Società del Gruppo, ai fini della trasmissione della stessa rispettivamente al Comitato Etico e all'Organismo di Vigilanza della società coinvolta;
- ii) per le segnalazioni che riguardano Italcertifer anche unitamente ad altre Società del Gruppo:
  - a. la presenza dei presupposti necessari all'avvio della successiva fase di istruttoria,
  - b. la sussistenza di evidenti o potenziali risvolti disciplinari, ai fini dell'immediato interessamento della struttura organizzativa Amministrazione Finanza Controllo e Risorse Umane (di seguito S.O. AFC e Risorse Umane),
  - c. gli obblighi di comunicazione per le segnalazioni relative a fatti rilevanti. Per lo svolgimento della verifica preliminare, il Comitato Etico/l'Organismo di Vigilanza possono avvalersi del supporto della struttura *Internal Audit*. Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza, per le segnalazioni di rispettiva competenza, archiviano le Segnalazioni:
    - generiche e/o che non costituiscono una segnalazione circostanziata;
    - palesemente infondate;

- contenenti fatti già oggetto in passato di specifiche attività di istruttoria e già chiuse, ove dalle verifiche preliminari svolte non emergano nuove informazioni tali da rendere necessarie ulteriori attività di verifica.

Il Comitato Etico, l'Organismo di Vigilanza, gli Organi Sociali ed il Personale del Gruppo FS Italiane coinvolto nella gestione delle segnalazioni sono tenuti, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito alla segnalazione ricevuta e garantiscono la riservatezza sull'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente. A meno che non sia necessario per lo svolgimento dell'istruttoria, i dati identificativi del segnalante sono mantenuti separati dal contenuto della segnalazione all'atto della trasmissione della stessa alla struttura *Internal Audit*.

Le attività di istruttoria volte a riscontrare la fondatezza dei fatti segnalati devono essere condotte nella massima riservatezza, anche con riferimento alle origini che hanno dato avvio all'attività. Nell'ambito della propria *mission*, la S.O. AFC e Risorse Umane. la S.O. Affari Legali e la S.O. *Internal Audit* possono acquisire le segnalazioni pervenute al Comitato Etico e all'Organismo di Vigilanza, su richiesta motivata e previa autorizzazione degli stessi.

Qualora, a seguito di attività di verifica di segnalazioni, dovessero emergere profili di responsabilità disciplinarmente rilevanti a carico del Personale di Italcertifer per violazione del Modello 231 e/o dell'ABC *System* e/o del Codice Etico o di altre normative interne o esterne rilevanti ai fini delle segnalazioni, la S.O. AFC e Risorse Umane valuterà

- a. l'avvio del relativo iter disciplinare ai sensi della vigente normativa in materia
- b. l'adozione di iniziative disciplinari nei confronti di chi:
  - i) ometta volutamente di rilevare o riportare eventuali violazioni;
  - ii) minacci o adotti atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, contro l'autore delle segnalazioni per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione stessa;
  - iii) violi l'obbligo di riservatezza relativamente al segnalante e ai soggetti e/o ai fatti indicati nelle segnalazioni in violazione di quanto previsto dalla legge e/o dalla procedura;
  - iv) effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Nel sistema disciplinare adottato ai sensi del Decreto n. 231/2001 devono essere previste, in conformità con quanto disposto dalla legge n. 179/2017, sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate. Il Comitato Etico e l'Organismo di Vigilanza ricevono periodicamente dalla S.O. AFC e Risorse Umane le valutazioni effettuate al riguardo e gli eventuali provvedimenti assunti. Di tali interventi si darà evidenza nelle relative reportistiche. Ove le violazioni sopra indicate siano imputabili a Terzi, sarà valutata l'attivazione delle misure previste nel rapporto contrattuale con il Terzo, nonché qualsiasi altra azione a tutela dell'interesse della Società.

Il sistema sanzionatorio nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelano infondate è quello descritto al successivo paragrafo 7 in conformità con il vigente CCNL della Mobilità – Area Attività Ferroviarie nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione.

#### Conservazione delle informazioni

Le Segreterie Tecniche del Comitato Etico e dell'Organismo di Vigilanza garantiscono la conservazione della documentazione originale delle segnalazioni, delle relative istruttorie e di tutta la documentazione di supporto in appositi archivi cartacei/informatici, con i più elevati standard di sicurezza/riservatezza, e ne assicurano l'archiviazione.

Ogni informazione, segnalazione e report previsti nel presente Modello sono conservati dal Comitato Etico in un apposito data base (informatico e cartaceo) per un periodo di 5 anni.

L'accesso al data base è consentito - oltre che all' OdV - esclusivamente ai membri del Collegio Sindacale e del Consiglio di Amministrazione.

## 2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ITALCERTIFER

Sensibile alle moderne esigenze di *compliance* aziendale e conformemente ai consolidati orientamenti della Capogruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Italcertifer ha adeguato la propria organizzazione alle esigenze di prevenzione dei reati.

Su questa linea di condotta, è stato nominato un Organismo di Vigilanza cui affidare le verifiche di adeguatezza e di osservanza del sistema organizzativo e di gestione aziendale rispetto all'esigenza di prevenzione dei reati previsti dal Decreto.

La Società procede periodicamente alla revisione del Modello organizzativo e di gestione (di seguito, il "Modello" o il "MOG") anche a seguito delle modifiche organizzative e di processo, dell'emanazione di nuove disposizioni legislative e delle valutazioni espresse dall'Organismo di Vigilanza, avviando le relative attività di verifica del sistema organizzativo e di gestione esistente, per valutarne la rispondenza alle esigenze di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il presente documento descrive il Modello Organizzativo e di Gestione opportunamente aggiornato.

# 2.1. Genesi del documento

Italcertifer, per la predisposizione del Modello, nella sua versione originaria, aveva avviato dei processi interni e posto in essere una serie di attività, suddivise in differenti fasi, dirette tutte all'analisi e, ove necessario, all'implementazione del sistema di prevenzione e gestione dei rischi, in linea con le disposizioni del Decreto e ispirate, oltre che alle norme in esso contenute, anche alle Linee Guida di Confindustria e alle politiche di Gruppo. La sequenza operativa di tali fasi, utilizzate sia durante la fase di predisposizione che nel corso dell'iter di implementazione, vengono di seguito brevemente descritte.

- 1. mappatura delle aree e dei processi aziendali;
- 2. individuazione delle aree a rischio;
- 3. valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;
- 4. individuazione degli adeguamenti da apportare al Modello esistente.

Il progetto è stato curato, nella sua versione originaria da consulenti esterni alla Società che, con il supporto della struttura legale, si sono relazionati costantemente con il personale di Italcertifer.

# 2.1.1. Mappatura dei processi aziendali

La prima fase, in sede di redazione del modello, è consistita nel censimento delle aree aziendali, descritte attraverso il dettaglio dei processi ad esse riconducibili e, per ciascuno, delle principali attività che lo costituiscono.

In sede di implementazione del modello, tale fase ha comportato l'analisi delle variazioni organizzative che hanno portato alla modifica delle aree aziendali e, di conseguenza, dei relativi processi di gestione delle rispettive attività.

# 2.1.2 Individuazione delle aree a rischio

Nella seconda fase, sono state individuate le aree di rischio, mediante:

- i) descrizione delle singole aree e dei rischi di reato a ciascuna collegati;
- ii) analisi ed individuazione delle aree potenzialmente a rischio.

#### i) Descrizione sistematica delle aree e dei rischi di reato

Le aree aziendali rilevanti ai fini degli illeciti previsti dal Decreto sono state preventivamente individuate.

# ii) Analisi ed individuazione definitiva delle aree a rischio

Presso i responsabili di struttura interessati sono stati organizzati *workshop*, nell'ambito dei quali sono state definitivamente condivise le aree a rischio di reato, attraverso l'individuazione congiunta dei processi nei quali si potrebbero verificare i presupposti delle condotte illecite considerate dal Decreto.

L'analisi è stata condotta, anche durante l'iter di implementazione, su ciascuna attività aziendale che compone i processi mappati, con l'assunto che si considera a rischio ogni processo che contenga almeno una attività individuata a rischio delle condotte illecite di cui al Decreto; l'analisi ha tenuto conto anche dei rischi connessi ai reati cd. transnazionali ossia commessi in tutto o in parte all'estero, in considerazione del fatto che le attività di consulenza svolte da Italcertifer all'estero sono in pieno sviluppo.

A titolo esemplificativo, i processi all'interno dei quali una o più attività necessitano di rapporti diretti o indiretti con la Pubblica Amministrazione sono stati considerati a rischio di corruzione.

# 2.1.3 Valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti

Nel corso dei *workshop*, è stato richiesto ai titolari di processo di collaborare nell'individuare i controlli esistenti e nel valutarne preliminarmente l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto.

# 2.1.4 Individuazione degli adeguamenti da apportare al modello esistente

Le valutazioni di cui al precedente 2.1.3, pur avendo avuto esito positivo circa l'adeguatezza della prevenzione di molti reati, hanno individuato all'atto dell'aggiornamento del modello l'opportunità di adeguamenti che il competente *management* è chiamato ad attuare anche alla luce delle recenti modifiche apportate al Decreto che hanno visto l'introduzione di nuove fattispecie di reato.

Il progetto di revisione e implementazione è stato curato da consulenti esterni alla Società che si sono relazionati costantemente con il personale della stessa e con la struttura organizzativa Affari legali ed è stato condotto, seguendo l'ordine delle fasi già adottato in fase di prima redazione del modello, mediante analisi delle nuove fattispecie di reato introdotte nel Decreto e delle variazioni organizzative avvenute in ambito aziendale, al fine di verificare e implementare la mappatura dei rischi e la tenuta dei processi e dei presidi predisposti a tutela della società. A tal fine, si è proceduto anche attraverso interviste con i responsabili delle singole strutture organizzative, a cui è stato richiesto di collaborare nell'individuare i controlli esistenti e nel valutarne preliminarmente l'adeguatezza a prevenire i reati di cui al Decreto nonché di indicare, ove possibile, eventuali correttivi da apportare al fine di rendere maggiormente efficaci le misure di prevenzione dei rischi.

Gli adeguamenti richiesti assumono connotati imperativi, in quanto indicati nel presente documento, soggetto ad approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società e vengono individuati e descritti nell'ambito di un apposito Piano di Implementazione, la cui attuazione sarà oggetto di monitoraggio e verifica da parte di Consiglio di Amministrazione.

L'analisi di cui al punto 2.1.2, svolta in fase di redazione originaria e nel corso delle successive revisioni, ha consentito di evidenziare i processi aziendali "sensibili" e i reati astrattamente verosimili per la Società, ossia le condotte illecite che, sia pure a livello teorico, è possibile siano commesse da esponenti aziendali nell'interesse o a vantaggio della Società.

Relativamente a Italcertifer sono state ritenuti astrattamente ipotizzabili le seguenti categorie di reati:

- reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto);
- delitti informatici e trattamenti illeciti di dati (art. 24-bis del Decreto);
- reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto);
- reati societari (art. 25-ter del Decreto);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (25-quater del Decreto);
- reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 25-quinquies del Decreto),
- reati transnazionali (legge n. 146/2006);
- reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 25-*septies* del Decreto);
- ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di utilità di provenienza illecita (art. 25-*opties* del Decreto);
- delitti in materia di violazione dei diritti d'autore (art. 25-novies del Decreto);
- induzione al mendacio (art. 25-decies del Decreto);
- reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto);
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto)
- reati tributari (art. 25-quinquies decies del Decreto).

L'esame delle attività aziendali, al momento dell'approvazione del presente Modello, ha altresì condotto a ritenere, allo stato, remota la concreta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio della Società, di alcuni dei reati previsti dal Decreto.

Si tratta dei reati di cui agli artt. 25 bis-1 (delitti contro l'industria e il commercio), 25-quater 1 (pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale), 25-sexies (abusi di mercato) e 25-terdecies (razzismo e xenofobia).

Rispetto a tali reati valgono i principi e le norme di condotta previste dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane, volte a indirizzare i comportamenti degli esponenti aziendali in tali materie.

Si evidenzia che, qualora il contesto aziendale di riferimento in cui è stata svolta l'analisi dei rischi trattati nel presente Modello dovesse subire mutamenti, si provvederà alle modifiche e alle integrazioni necessarie.

#### 2.2 Finalità del documento

Le finalità del documento rappresentativo del modello organizzativo e di gestione di Italcertifer sono:

- a) descrivere le misure di prevenzione adottate per prevenire la commissione dei reati;
- b) ribadire che Italcertifer rifiuta il perseguimento degli interessi aziendali con modalità illecite e sanziona chi agisce in tal senso;
- c) sensibilizzare il personale operante nelle attività a rischio di reato e diffondere principi comportamentali idonei a scongiurarli;
- d) definire flussi informativi verso l'OdV, in grado di realizzare il monitoraggio delle attività a rischio di reato;
- e) prescrivere con il livello di cogenza proprio di una delibera del Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti da apportare al modello esistente, come indicati nell'apposito Piano di Implementazione.

# 2.3 Struttura del documento

Il Modello è composto da una Parte Generale e da una Parte Speciale.

La Parte Generale descrive i "controlli ad ampio spettro", cioè quei controlli generali che, in misura diversa, spiegano effetti preventivi rispetto a tutti i reati elencati dal decreto, quale che sia il processo nel quale potrebbero essere commessi; essa definisce, inoltre, i principi generali relativamente alle componenti del Modello: sistema organizzativo e normativo, autorizzativo, di pianificazione e controllo, informativo disciplinare e di comunicazione e formazione del personale.

I controlli ad ampio spettro tendono ad un clima di *compliance* generale, inducendo a comportamenti etici e trasparenti.

La Parte Speciale descrive i rischi di reato che impattano sui diversi processi e le più specifiche espressioni dei controlli generali ritenute in grado di realizzare una prevenzione "mirata".

#### 2.4 Destinatari del Modello

Le disposizioni richiamate dal Modello sono destinate ai componenti degli organi societari, a tutti i dipendenti di Italcertifer, a tutti i collaboratori, consulenti e fornitori nonché a chiunque operi in nome e/o per conto della Società o sotto la vigilanza e il coordinamento di essa.

## 3 LA SOCIETA'

Italcertifer S.p.A. è stata costituita nell'anno 2001 ed appartiene al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, compartecipata da Politecnico di Milano, Università di Pisa, Università di Firenze, Università di Napoli Federico II e Regione Toscana. Ha sede legale ed operativa in Firenze, Piazza della Stazione n. 45; le altre sedi operative sono collocate a Roma, Via Giolitti n. 34, a Firenze Osmannoro, via Curzio Malaparte n. 8, a Firenze, Via Luigi Lanzi 27/A, a Napoli, presso il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati (CESMA), località San Giovanni a Teduccio, Corso Nicolangelo Protopisani n. 70 e in Grecia (Atene).

Italcertifer ha, come propria attività principale, l'assessment di conformità alle Specifiche Tecniche di Interoperabilità e ai requisiti di sicurezza applicabili ai vari sottosistemi che compongono il sistema ferroviario e l'attività di laboratorio per lo svolgimento di diverse tipologie di prova sui veicoli ferroviari.

Italcertifer rappresenta, attualmente, un polo di eccellenza per tutto quello che riguarda la verifica di conformità e la sicurezza in ambito ferroviario.

L'articolazione organizzativa di Italcertifer, schematicamente riportata nel grafico che segue, è stata strutturata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del business.

In particolare, l'articolazione organizzativa di Italcertifer prevede sia strutture organizzative che seguono il business della Società che strutture organizzative preposte alla gestione dei processi trasversali o di staff (es. AFC e Risorse Umane, Facility Services, Affari Legali, Accreditamenti/Qualità/Ambiente e Sicurezza, ecc.).

Il Comitato di Certificazione e il Comitato per la Salvaguardia Imparzialità sono esterni all'assetto aziendale.


A partire dal 2017, Italcertifer ha progressivamente aggiornato la propria struttura organizzativa al fine di renderla maggiormente consona alle esigenze provenienti dal mercato.

A riporto del Presidente, è stata istituita la macrostruttura di Internal Audit.

Italcertifer stabilisce *mission* e politiche aziendali e fornisce gli indirizzi di carattere generale alle varie strutture le quali operano, seppur in completa autonomia le une dalle altre, sempre all'interno di un disegno complessivo volto all'obiettività e imparzialità delle prestazioni offerte al mercato.

La struttura organizzativa della Società, è attualmente rappresentata, quindi, da cinque Strutture *in staff* e tre Strutture *in line*, a cui si aggiungono due Comitati con funzioni di indirizzo, controllo e garanzia, caratterizzati da ampia autonomia decisionale e operativa.





La Società risulta attualmente riconosciuta:

- I. dal MIT presso la Commissione Europea:
  - quale **Organismo Notificato** (**No.Bo** nr. 1960)<sup>6</sup> per la **valutazione di conformità** ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 57/2019 con riferimento **ai sottosistemi di natura strutturale** Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS a terra, Infrastruttura ed Energia di cui all'allegato II del decreto medesimo<sup>7</sup>.

Tale riconoscimento viene rilasciato dal MIT solo previa complessa e dettagliata istruttoria applicando, peraltro, criteri di verifica omogenei per tutti gli Organismi Notificati specificati nel Decreto Legislativo 57/2019 e nella Decisione del Management Board ERA n° 156 del 27 giugno 2017.

Detto riconoscimento resta valido ed efficace se e solo se le **visite di sorveglianza** - che periodicamente e regolarmente il Ministero svolge presso le sedi della società e durante le attività operative di Italcertifer<sup>8</sup> - si concludono con esito positivo; in mancanza il riconoscimento di Italcertifer viene revocato.

• Come Organismo Designato (De.Bo) per l'Italia ai sensi dell'art. 15 comma 8 del Decreto Legislativo n. 57/2019 con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS di bordo, CCS a terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e gestione del traffico e Manutenzione

Tale riconoscimento viene anch'esso rilasciato dal MIT solo previa complessa e dettagliata istruttoria applicando, peraltro, criteri di verifica omogenei per tutti gli Organismi Designati specificati anch'essi nel Decreto Legislativo 57/2019.

La qualifica quale organismo designato è inoltre riportata all'interno del registro ufficiale dell'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Ferrovie (ERA) nel database https://rdd.era.europa.eu/RDD/Default.aspx.

- Come Organismo per la Certificazione dei Soggetti Responsabili per la Manutenzione di Veicoli Ferroviari (OC-ECM nr. IT/30/0319/0001) ai sensi del Regolamento Europeo n. 779/2019. Detto riconoscimento resta valido ed efficace se e solo se le visite di sorveglianza che periodicamente e regolarmente il Ministero svolge presso le sedi della società e durante le attività operative di Italcertifer si concludono con esito positivo; in mancanza il riconoscimento di Italcertifer viene revocato.
- Come Organismo di Valutazione del procedimento di gestione dei rischi ai sensi del Regolamento (UE) n.402/2013 (As.Bo nr. IT/35/0119/0001) con riferimento ai sottosistemi: Materiale Rotabile, CCS a bordo, CCS di terra, Infrastruttura, Energia, Esercizio e Gestione del traffico, Manutenzione, Applicazioni telematiche per i passeggeri e il trasporto merci ed alla loro integrazione in sicurezza nel sistema ferroviario.

Anche detti riconoscimenti vengono rilasciati dal MIT solo previa complessa e dettagliata istruttoria applicando, peraltro, criteri di verifica omogenei per tutti gli Organismi.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Per approfondimenti si veda il seguente link:

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir\_id=30

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> La Procedura di Verifica di cui si tratta è quella prevista nell'allegato IV del Decreto Legislativo 57/2019.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Dette visite di sorveglianza vengono svolte mediamente tre volte all'anno.

Ai sensi dell'Art. 27 comma 3 del D. Lgs. 57/2019 le verifiche per il mantenimento dei riconoscimenti come (No.Bo, De.Bo, OC-ECM, As.Bo) sono svolte operativamente e sotto la responsabilità dell'ente Unico Italiano di Accreditamento (Accredia). A tali verifiche periodiche partecipano come esperti tecnici rappresentanti del MIT e di ANSF

- II. dall'ANSF la quale, nell'esercizio delle sue funzioni autorizzative, applica regole e requisiti omogenei definiti nelle proprie Linee Guida<sup>9</sup>.
  - Come **Organismo Indipendente Ferroviario** (**OIF**) così come definito all'art. 3 lettera rr) del Decreto Legislativo 14 maggio 2019, n. 50

Anche tale riconoscimento viene rilasciato dall'ANSF solo previa complessa e dettagliata istruttoria applicando, peraltro, criteri di verifica omogenei per tutti gli Organismi ai sensi delle Linee Guida ANSF 01/2020.

III. da ACCREDIA, Ente unico nazionale di accreditamento italiano come:

- Organismo di Certificazione di Prodotti, processi e servizi ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Il possesso dell'accreditamento è un requisito essenziale richiesto dal MIT per ottenere il riconoscimento di No.Bo, De.Bo e OC-ECM
- Organismo di Ispezione di tipo A ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nei sottosistemi ferroviari. Il possesso di tale accreditamento è un requisito essenziale richiesto da ANSF per ottenere il riconoscimento come As.Bo. In aggiunta a ciò, Italcertifer è anche Organismo di Ispezione per la verifica, ai fini della successiva validazione e ai sensi del D.lgs 50/2016, della progettazione di opere pubbliche.
- Organismo di Certificazione di Sistemi di Gestione ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1:2015. Tale riconoscimento, ottenuto in ambito volontario è comunque richiesto per effettuare alcuni servizi di certificazione (es. Certificazione del Sistema di Gestione degli Asset in accordo allo standard ISO 55001)
- Laboratorio di prove "multisito" ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Tale accreditamento è necessario per il riconoscimento all'interno dei processi autorizzativi dei sottosistemi ferroviari, oltre che a livello internazionale, della qualità dei risultati di prova. In assenza di tale riconoscimento è necessario effettuare la qualifica del laboratorio ed il test witnessing in occasione di ogni sessione di prove.

Anche questo riconoscimento resta valido ed efficace se e solo se le visite di sorveglianza - che periodicamente e regolarmente ACCREDIA svolge presso le sedi della società e durante le attività operative di Italcertifer - si concludono con esito positivo; in mancanza il riconoscimento di Italcertifer viene revocato.

Al di fuori dei confini nazionali

• come Designated Body per la in Grecia con Decisione del Ministero dei Trasporti Greco del 15/12/2014. A fronte di tale riconoscimento, Italcertifer è organismo competente per la verifica delle Regole Tecniche Nazionali greche di cui al par. 3 art. 17 del Decreto Presidenziale 104/2010. Tale riconoscimento ha validità fintanto che sono validi gli accreditamenti con Accredia in Italia.

<sup>9</sup> A tal riguardo si veda la Linea Guida ANSF n. 01/2019 per l'AMIS e la Linea Guida 01/2020 per la qualifica degli OIF.

Italcertifer, nella sua qualità di **Organismo di Valutazione della Conformità e Laboratorio**, per ottenere tali riconoscimenti e per mantenerli ha dovuto dimostrare - e dovrà continuare a garantire - la completa e non opinabile assenza di conflitto di interessi rispetto ai soggetti sottoposti a valutazione (*id est* i propri clienti).

Così come per i riconoscimenti rilasciati dal MIT, anche quelli posti in essere dall'ANSF e da ACCREDIA restano validi ed efficaci solo se le sopramenzionate visite di sorveglianza si concludono con risultanze positive.

La società ha ottenuto anche la Certificazione del sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro in conformità alla OHSAS 18001:2007 (certificato n. 26272 rilasciato da *Certiquality* S.r.l il 28.12.18) e la Certificazione del sistema di gestione ambientale in conformità alla norma UNI EN ISO 14001:2015 (Certificato n. 27993 rilasciato da *Certiquality* il 19.12.19).

# **GLOSSARIO**

Per facilitare la lettura del documento, sono di seguito spiegati alcuni tecnicismi lessicali impiegati.

# 1. Area/processo/attività "a rischio" o "sensibile"

Area/processo/attività in cui è ipotizzabile la commissione di uno o più reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

# 2. Apicale (soggetto)

Attributo usato per qualificare, come da disposizione di cui all'articolo 5 del Decreto:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale,
- persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'ente.

# 3. Corporate governance

Insieme di processi che esprimono l'azione di governo d'impresa.

Questi sovrintendono il sistema di controllo interno, cioè il sistema attraverso il quale gli organi di governo aziendale esercitano la azione di governo.

#### 4. Decreto

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" e successive modificazioni e integrazioni.

#### 5. Ente

Società o associazione, dotata o meno di personalità giuridica, (nel caso di specie, ad esempio, la società Italcertifer) al quale può essere attribuita una responsabilità amministrativa da reato per reati commessi nel suo interesse o vantaggio da persone fisiche ad essa appartenenti.

# 6. Gruppo FS Italiane

Dizione che individua l'insieme delle società sottoposte al controllo societario (diretto o indiretto) di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

#### 7. FS

Dizione che individua la società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., controllante di Italcertifer e Capogruppo del Gruppo FS Italiane.

#### 8. Linee Guida

Linee Guida emanate da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

#### 9. Modello organizzativo e di gestione ex D.lgs. 231/2001

Il modello organizzativo e di gestione individua l'insieme delle misure organizzative, quale che sia il fine per il quale siano state concepite, che sono utili a realizzare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/01.

Nel presente testo, per indicare tale modello organizzativo, si userà anche la più breve dizione "modello" (minuscolo) o MOG.

## 10. Modello-documento (o documento rappresentativo del Modello, o Modello)

Per Modello-documento si intende il presente documento (ivi compresi anche gli allegati) che illustra il modello organizzativo e di gestione vigente in Italcertifer S.p.A. e ne prescrive gli opportuni adeguamenti.

# 11. Organismo di Vigilanza

Organismo interno all'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione, gestione e controllo e di curarne l'aggiornamento.

#### 12. Rischio di reato

Rischio di commissione di uno dei reati considerati dal D. Lgs. 231/01 e successive modificazioni e integrazioni.

## 13. Allegati

Il richiamo ai documenti indicati negli "Allegati" ai capitoli della Parte Speciale deve intendersi riferito alla versione in vigore al momento della consultazione.

# 14. GDPR e normativa in materia di privacy

Il riferimento è inteso alla normativa attualmente vigente rappresentata dal "Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" (cd. General Data Protection Regulation o, in breve, GDPR) e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e loro successive modificazioni e integrazioni.

# COMPONENTI DELLA PARTE GENERALE

In questa parte del documento sono illustrate le componenti generali del modello organizzativo di Italcertifer, che rispondono alle indicazioni di Confindustria contenute nelle "Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/2001", generalmente adottate dal Gruppo FS Italiane e dalla stessa Italcertifer nell'adozione e nell'aggiornamento del proprio Modello.

#### Si tratta di:

- 1. Codice Etico;
- 2. sistema organizzativo e normativo;
- 3. sistema autorizzativo;
- 4. sistema di pianificazione e controllo;
- 5. sistema informativo;
- 6. sistema di comunicazione e formazione del personale;
- 7. sistema disciplinare;
- 8. elementi di controllo utili a prevenire reati colposi;
- 9. Organismo di Vigilanza;
- 10. ABC System Anti Bribery and Corruption Management System;
- 11. altri istituti di vigilanza e garanzia.

Italcertifer è una società partecipata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; come tale, essa è soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. In particolare, l'attività di "direzione" si estrinseca tramite l'esercizio di una pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo che la Società recepisce, adattandoli alla propria attività aziendale; l'attività di "coordinamento" si concretizza, invece, tramite la realizzazione di un sistema di sinergie tra le diverse società del Gruppo, nel quadro di una politica strategica complessiva.

Tale *status* non comporta alcun controllo diretto da parte del Gruppo sulle attività che rappresentano il *core business* di Italcertifer, la cui indipendenza è garantita dal rilascio e dal mantenimento degli accreditamenti descritti nel precedente paragrafo, rubricato "La Società".

Alcune delle menzionate componenti generali del modello, nella parte speciale del documento, sono richiamate per quelle espressioni particolari che realizzano una prevenzione specifica, cioè in corrispondenza di un rischio di reato in un determinato processo.

Ad esempio, a proposito del generale sistema organizzativo e normativo (di seguito descritto) è spesso richiamata, nella parte speciale, la singola disposizione che realizza la prevenzione di un determinato reato in un processo.

Le altre componenti generali annoverate, pur in assenza di analitici richiami nella parte speciale, spiegano effetti virtuosi per la *compliance* aziendale, concorrendo a definire uno scenario complessivo di organizzazione e controllo.

# 1. IL CODICE ETICO

La componente più generale del sistema di controllo di Italcertifer va individuato nei principi etici di Gruppo, organicamente raccolti nel Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (di seguito il Codice''), approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società<sup>10</sup>.

<sup>10</sup> II Codice Etico del Gruppo FS Italiane, edizione febbraio 2018, è stato recepito da Italcertifer S.p.A. con delibera del CdA in data18 maggio 2018.

Il Codice è dotato dei contenuti indicati da Confindustria e vi rientrano sia principi dall'elevato livello di astrazione (come l'integrità e la responsabilità negli affari) sia precetti comportamentali che evocano situazioni più concrete.

In entrambi i casi, il Codice segna la chiara posizione di intolleranza aziendale verso comportamenti illeciti, ancorché vantaggiosi, e assiste la scelta (del dipendente e dello *stakeholder*) di non eseguire eventuali ordini in tal senso.

Al Codice viene data una grande importanza, la sua diffusione avviene tanto in formato cartaceo che per via informatica; lo stesso viene, inoltre, richiamato e sottoscritto attraverso una apposita clausola che viene inserita all'interno di tutti i contratti stipulati dalle società del Gruppo FS Italiane.

#### 2. IL SISTEMA ORGANIZZATIVO E NORMATIVO

Il sistema organizzativo e normativo è idoneo a disciplinare lo svolgimento delle attività aziendali, assicurando la correttezza dei comportamenti, nonché a garantire una chiara ed organica attribuzione dei compiti ed una appropriata segregazione delle funzioni.

Le regole procedurali interne applicabili con riguardo alle aree a rischio prevedono:

- la separazione, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che assume la decisione, il soggetto che la autorizza, il soggetto che la attua ed il soggetto cui è affidato il controllo del processo (c.d. segregazione delle funzioni);
- la tracciabilità documentale di ciascun passaggio rilevante del processo;
- un adeguato livello di formalizzazione, diffusione e comunicazione delle regole stesse.

#### 2.1. Elementi del sistema organizzativo e normativo

Italcertifer è dotata di un sistema organizzativo e normativo articolato su 4 elementi:

- architettura organizzativa (organigramma);
- missioni e aree di responsabilità;
- titolarità delle strutture aziendali;
- disciplina delle attività.

Coerentemente con le linee guida in tema di comunicazione organizzativa adottate nel Gruppo FS Italiane, il sistema sopra esposto viene definito attraverso le seguenti categorie di disposizioni:

- la *Disposizione Organizzativa (DOr)* che rappresenta l'unico documento organizzativo per comunicare in modo integrato le variazioni nell'assetto organizzativo delle Società con le relative attribuzioni di titolarità e sede, superando in tal modo le comunicazioni contenute nei diversi documenti Disposizione Organizzativa, Ordine di Servizio e Comunicazione Gestionale.
- le "norme organizzative": declinate in Disposizioni di Gruppo (DdG) e Comunicazioni Organizzative, quest'ultime distinte tra:
  - Comunicazioni Organizzative aziendali (CO);
  - nuove Comunicazioni Organizzative di Gruppo (CO/G);
  - nuove Comunicazioni Organizzative Intersocietarie (CO/I);
  - Comunicazioni Operative (COp).

La *Disposizione Organizzativa* (DOr) è un documento a valenza aziendale che ha l'obiettivo di formalizzare e comunicare le variazioni intervenute nell'assetto organizzativo della Società e l'attribuzione della titolarità e della sede di strutture organizzative.

Pertanto, la DOr può avere come oggetto:

- istituzione, modifica e soppressione di strutture organizzative macro e micro; gli oggetti organizzativi della DOr sono denominati unicamente con il termine "strutture";
- definizione e aggiornamento della missione, delle responsabilità e dei perimetri di competenza delle strutture organizzative definite;
- attribuzione e modifica della titolarità e della sede.

Italcertifer, in quanto società controllata dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., è tenuta a recepire nel proprio sistema normativo interno quanto definito nelle **Disposizioni di Gruppo** (**DdG**) e nelle **Comunicazioni Organizzative di Gruppo** (**CO/G**), provvedendo a declinarle nella propria realtà aziendale, sviluppando, ove necessario, i principi generali stabiliti e regolamentando eventuali peculiarità. La Disposizione di Gruppo (DdG) è un documento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., a valenza di Gruppo, che ha l'obiettivo di formalizzare e comunicare:

- regole generali di Governance, indirizzi e politiche di Gruppo;
- modelli di funzionamento, linee guida /policy di processo.

Il sistema normativo di Italcertifer si compone di:

*Comunicazione Organizzativa a valenza Intersocietaria (CO/I)*: documento emesso da Italcertifer S.p.A. per comunicare e formalizzare alle società da essa partecipate/controllate:

- linee guida e politiche intersocietarie;
- procedure intersocietarie;
- istituzione, modifica, soppressione di Organismi e Comitati intersocietari;
- istituzione gruppi di lavoro intersocietari di rilevanza strategica;
- comunicati.

*Comunicazione Organizzativa (CO) a valenza aziendale* che ha l'obiettivo di formalizzare e comunicare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- linee guida e politiche aziendali;
- procedure aziendali;
- istituzione, modifica, soppressione di organismi e Comitati aziendali;
- istituzione di gruppi di lavoro interfunzionali aziendali di rilevanza strategica;
- attribuzioni di ruoli di processo o ex lege;
- comunicati aziendali.

Comunicazione Operativa (COp) a valenza aziendale che ha l'obiettivo di formalizzare e comunicare: manuali/procedure/istruzioni operative/tecniche, referenti di processo relativi esclusivamente a flussi di lavoro interni a Società/Direzioni/Divisioni o strutture ad esse equipollenti.

I documenti contenenti procedure ed istruzioni relative ai processi di accreditamento e alle attività di terza parte si conformano alle norme sull'accreditamento poste a tutela dell'imparzialità e terzietà della Società.

Italcertifer S.p.A. garantisce la diffusione della documentazione succitata tramite diffusione esterna alla Capogruppo e diffusione all'interno della Società attraverso una lista di distribuzione aziendale e la pubblicazione sul portale *intranet* della società.

Italcertifer è inoltre soggetta alle previsioni contenute in una serie di documenti emanati dagli enti di regolazione e controllo (es. MIT, ANSF, Accredia, ERA, NB-RAIL, IAF, EA, ecc.), in continua evoluzione e aggiornamento, il cui recepimento è obbligatorio per il mantenimento degli accreditamenti

e dei riconoscimenti e che regolano ed influenzano direttamente le attività di *core business* di Italcertifer. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta un elenco delle principali fonti normative e legislative:

- disposizioni legislative di natura cogente emesse dall'Unione Europea e dallo stato italiano;
- regolamenti e circolari dell'Ente unico di accreditamento (Accredia);
- documenti emessi da enti sovraordinati ad Accredia (es. IAF ed EA);
- decreti e circolari del Ministero dei Trasporti;
- decreti e Linee Guida dell'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie;
- documenti dell'Agenzia Europea per la Sicurezza delle Ferrovie (ERA);
- documenti emessi dal Gruppo di coordinamento degli Organismi Notificati (NB-RAIL)

In tali casi, il monitoraggio dei documenti è stato attribuito a ciascuna struttura competente in relazione alle proprie missioni e responsabilità definite nelle DOr relative all'organizzazione aziendale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, i documenti interni che di norma vengono sviluppati in attuazione delle fonti normative sopra richiamate consistono, secondo una logica gerarchica, in:

- regolamento;
- manuale;
- procedura;
- istruzione operative;
- modulo.

Di tali documenti si riportano le definizioni riprese dalle norme della serie ISO 9000:

**Regolamento:** insieme di norme e regole emanate per disciplinare determinate materie prevalentemente con soggetti esterni alla società (es. regolamento per i servizi di valutazione con i clienti).

Manuale: documento che specifica i requisiti di un determinato sistema di sistema di gestione in attuazione di una norma o un insieme di norme sovraordinate (es. norme di accreditamento).

Procedura: documento che specifica le modalità per svolgere un'attività o un processo.

Istruzione operative: documento contenente una descrizione dettagliata su come eseguire dei compiti e tenere le relative registrazioni.

**Modulo:** documento utilizzato per registrare i dati richiesti per l'attuazione di un sistema di gestione o un processo.

Italcertifer può, inoltre, emanare ulteriori documenti (es. procedure, istruzioni operative, etc) sia per esigenze interne alle varie strutture, che come *follow-up* ad *audit* interni o, ancora, quale azione di miglioramento e/o di mitigazione di determinati rischi (es. rischi di mancata imparzialità).

### 3. IL SISTEMA AUTORIZZATIVO

In linea con le indicazioni di Confindustria e con la *policy* della Capogruppo, Italcertifer ha definito un sistema autorizzativo improntato sul principio per cui possono assumere impegni verso terzi, in nome o per conto della Società, solo i soggetti muniti di poteri di rappresentanza formalizzati; tali poteri vengono attribuiti in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali dei soggetti cui sono conferite le deleghe, al fine di perseguire in modo efficace l'adempimento degli obblighi imposti dalla legge per le organizzazioni complesse.

Nella definizione del proprio sistema autorizzativo, Italcertifer ha disposto che l'attribuzione delle deleghe e dei poteri di firma relativi alla gestione delle risorse finanziarie e all'assunzione e attuazione delle decisioni in relazione ad attività a rischio reato:

- venga formalizzata in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
- indichi con chiarezza i soggetti delegati, e i poteri rispettivamente assegnati;
- preveda limitazioni delle deleghe e dei poteri di spesa conferiti;

- avvenga nel rispetto del principio di segregazione;
- sia coerente con i regolamenti aziendali e con le altre disposizioni interne applicati dalla società.

Lo Statuto sociale di Italcertifer prevede che il potere generale di rappresentare la società, sia formale che processuale, spetti - disgiuntamente –al Presidente e all'Amministratore Delegato.

Inoltre, lo Statuto prevede che rientrino tra i poteri esclusivi del Consiglio di Amministrazione (di seguito "CdA") il conferimento di speciali incarichi ad amministratori, a dirigenti o a terzi, la pianificazione per l'assunzione delle risorse e la nomina di direttori e institori.

Nella delega conferita dal CdA al Presidente e all'Amministratore Delegato rientra la facoltà di conferire - a dirigenti, funzionari o terzi - procure speciali per il compimento di determinati atti, o categorie di atti in relazione ai poteri di gestione e di rappresentanza a essi attribuiti; la delega conferita ai procuratori speciali include l'esercizio delle responsabilità inerenti alla figura di *Data Manager* ai sensi della legislazione in materia di *privacy*.

La delega conferita all'Amministratore Delegato include l'esercizio delle responsabilità inerenti alla figura di "Datore di Lavoro" ai sensi della legislazione in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (con facoltà di operare nella più ampia autonomia e senza limiti di importo) e di "Titolare del trattamento dei dati personali" ai sensi della legislazione in materia di *privacy*.

La rappresentanza esterna della Società, coerentemente con le *policy* della Capogruppo<sup>11</sup>, è delegata attraverso l'attribuzione di:

- poteri di rappresentanza relativi a singoli affari;
- poteri di rappresentanza permanente ad assumere impegni con terzi, attribuibili in relazione all'esercizio di responsabilità durature nell'organizzazione aziendale.

Per quanto riguarda i poteri di rappresentanza permanente, il conferimento delle procure percorre le seguenti fasi:

- definizione di una proposta di conferimento delle procure e di una lettera di comunicazione dei poteri (contenente raccomandazioni per il loro esercizio);
- riscontro degli aspetti legali dei poteri di rappresentanza proposti;
- gestione degli aspetti attuativi del conferimento;
- trasmissione all'interessato della lettera di comunicazione dei poteri;
- accettazione dei poteri conferiti da parte del nuovo procuratore;
- trasmissione della procura alla struttura amministrativa competente, per consentire il controllo di coerenza tra gli impegni assunti dai procuratori e poteri loro conferiti.

Attraverso procure permanenti sono stati conferiti poteri di rappresentanza della Società ai seguenti soggetti esterni:

- Responsabile della struttura organizzativa Relazioni Esterne di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., per la propria area di competenza, in relazione all'esercizio dei poteri connessi alla gestione delle relazioni esterne;
- Responsabile della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. per rappresentare la società presso aziende pubbliche e private, organismi nazionali, internazionali e comunitari enti pubblici ed amministrazione dello stato per le tematiche di welfare, diversity, inclusion e comunicazione interna;

<sup>11</sup> Gli indirizzi della Capogruppo in materia sono contenuti nella Comunicazione Organizzativa di Gruppo n. 37/AD del 21 novembre 2019 "Procedura di Gruppo per il conferimento, gestione e revoca delle procure".

- Responsabile Direzione Centrale Finanza Investor Relations e Patrimonio di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in relazione all'attività assicurative;
- Responsabile di Pianificazione e Gestione della Capogruppo, per la gestione ed amministrazione del personale Dirigente, in relazione all'attività di Responsabile di Pianificazione e Gestione di FS S.p.A.

#### 4. IL SISTEMA DI PIANIFICAZIONE E CONTROLLO

La pianificazione e il controllo di gestione svolgono un ruolo fondamentale nel governo dell'impresa che risulta utile anche nella prevenzione dei reati richiamati dal decreto.

La pianificazione è realizzata attraverso due strumenti principali, riferiti a diversi orizzonti temporali:

- pianificazione di medio-lungo periodo (3/5 anni);
- programmazione di breve periodo (1 anno fiscale).

La pianificazione esprime le strategie aziendali (e la loro valorizzazione in termini operativi, economici e finanziari) e si identifica nel "Piano di Sviluppo" (o "Piano d'impresa pluriennale") che include, se necessario, la pianificazione degli investimenti.

La programmazione, coerentemente con gli obiettivi di medio-lungo periodo, prevede l'allocazione delle risorse alle diverse entità di *business*.

Il controllo di gestione, determinato dall'esigenza di mantenere gli obiettivi di redditività rispetto al "Piano di Sviluppo", si realizza attraverso l'analisi dei fenomeni gestionali.

Disposizioni di *corporate governance* disciplinano in Italcertifer il processo di pianificazione e controllo di gestione, attribuendone il coordinamento a competenti strutture aziendali.

# 4.1. La programmazione

La programmazione trova espressione nella definizione del *budget* della Società e nel suo aggiornamento, attraverso previsioni trimestrali.

Il *budget* è inteso come un componente del "Piano di Sviluppo", in linea di principio ne rappresenta il primo anno in tutte le sue dimensioni operative, economiche e finanziarie.

Le previsioni di *budget* sono articolate su unità responsabili (c.d. "centri di responsabilità"), corrispondenti all'articolazione organizzativa di Italcertifer.

Ciascun centro di responsabilità aggrega le dichiarazioni previsionali delle seguenti unità elementari:

- centri di costo,
- centri di ricavo,
- ordini interni o commesse.

#### 4.2. Il controllo di gestione

Il controllo di gestione si esprime su due orizzonti temporali:

- monitoraggio trimestrale;
- monitoraggio mensile.

Il monitoraggio trimestrale esprime il coordinamento tra *budget* e Piano di Sviluppo ed è realizzato attraverso l'analisi degli scostamenti tra dichiarazioni previsionali e obiettivi definiti.

Tale forma di controllo rappresenta lo strumento operativo attraverso il quale il *management* di Italcertifer verifica, coerentemente con l'andamento infrannuale dell'azienda, il raggiungimento degli obiettivi previsti nel *budget* per l'anno in corso ovvero adotta misure idonee a migliorare il coordinamento tra obiettivi e andamento infrannuale dell'azienda o azioni tese a riconsiderare la sostenibilità degli obiettivi (c.d. "Riprevisione").

Nel corso dell'anno, le Riprevisioni, che hanno cadenza triennale, sono tre.

Il monitoraggio su base mensile è, principalmente, utilizzato per il controllo dell'avanzamento fisico, temporale ed economico delle commesse e dei relativi flussi finanziari.

L'output del controllo di gestione è destinato ai vertici aziendali, che valuteranno l'idoneità di azioni correttive volte alla rivisitazione dei target o tese ad apportare variazioni al Piano di Sviluppo.

# 5. IL SISTEMA INFORMATIVO

La Società, coerentemente alle *policy* della Capogruppo, è dotata di un sistema informativo che concorre al tracciamento delle operazioni compiute, all'integrità delle informazioni, all'osservanza delle disposizioni vigenti, al rispetto dei livelli autorizzativi e decisionali, al controllo integrato dei processi strategici e trasversali di Gruppo (finanza, investimenti, ICT, Comunicazione esterna, prestazioni intersocietarie), alla standardizzazione di dati e informazioni.

Si tratta di risultati associabili a una molteplicità di accorgimenti implementati sul principale strumento del sistema informativo sviluppato in proprio dalla Società: il circuito informatico EGO.

#### Tra questi:

- la tutela dalle intrusioni;
- la profilazione degli accessi ai dati;
- la tracciabilità degli accessi e delle modifiche;
- l'immodificabilità dei "dati di base";
- la conservazione storica dei dati;
- le garanzie sulle interfacce che veicolano informazioni da un sistema all'altro;
- i percorsi approvativi disegnati in base ai livelli decisionali individuati e alle deleghe;
- la modularità, in base alle esigenze, dei livelli aggregativi delle informazioni.

# 6. IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La comunicazione e la formazione, espressione del valore generale riconosciuto alle risorse umane, rivestono un rilievo strategico ai fini dell'efficacia e del buon funzionamento del Modello. Secondo le indicazioni di Confindustria, esse rappresentano due importanti requisiti e devono essere diversamente modulate in base ai destinatari: i dipendenti nella loro generalità, quelli che operano in specifiche aree di rischio/attività sensibili, i componenti degli organi sociali ecc.

La Società beneficia di un sistema di comunicazione interna al Gruppo, veicolata dai sistemi informatici, che assicurano la diffusione capillare di molteplici messaggi a diversi livelli.

A tal proposito, il portale WE del Gruppo FS Italiane assicura la diffusione di principi e valori, delle più importanti evoluzioni di legge, della normativa e dell'organizzazione interna, dei principali traguardi raggiunti dalle società del Gruppo.

La politica comunicativa della Società, coerentemente con quella di Gruppo, vede cruciale l'esigenza di diffondere la cultura del controllo.

Infatti, nella comunicazione istituzionale ai dipendenti sono individuabili almeno due elementi di significativo rilievo in tal senso:

- la divulgazione del Codice Etico di Gruppo e del Modello Organizzativo e la loro pubblicazione sul sito *intranet* del Gruppo FS Italiane e sul sito www.italcertifer.com;
- la pubblicazione, su *intranet* aziendale, delle principali norme interne vigenti.

Italcertifer promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello e del Codice Etico anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, gli intermediari, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori della Società.

La Società provvede ad inserire nei contratti con le suddette controparti apposite clausole contrattuali che prevedono l'osservanza dei principi contenuti nei menzionati documenti, rendendoli disponibili ai terzi tramite pubblicazione sul sito internet.

Quanto alla formazione del personale, la stessa riflette la forte sensibilità e il bagaglio storicoprofessionale del Gruppo FS Italiane sui temi dello sviluppo della cultura della prevenzione dai rischi sui luoghi di lavoro e della promozione di comportamenti responsabili da parte di tutto il personale.

La Società, coerentemente alle politiche formative della Capogruppo FS, adempie costantemente agli obblighi formativi in materia di sicurezza sul lavoro e provvede a curare periodicamente anche un'attività di sensibilizzazione riferita al Decreto 231/01, in particolare per il personale operante nelle aree ritenute a rischio.

Italcertifer promuove la sensibilizzazione e la formazione del personale sui principi e i contenuti del Decreto 231/2001 e del Modello di Organizzazione e Gestione della Società.

La formazione, differenziata in base ai destinatari (formazione base per i neo-assunti, formazione generale per i dipendenti, formazione mirata sui rischi per i soggetti coinvolti nelle aree a rischio di reato) e avente carattere obbligatorio per il personale della Società, ha lo scopo di trasmettere, consolidare e aggiornare le conoscenze sulla materia, trasferire le motivazioni che hanno portato all'adozione del Modello in Italcertifer e rendere consapevoli i destinatari delle conseguenze derivanti dai loro comportamenti.

Essa è indirizzata a tutto il personale e ha ad oggetto i principali contenuti della normativa di riferimento, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti – con particolare approfondimento dei rischi più verosimili per la Società – e il modello di prevenzione dei reati. Al fine di verificare l'effettiva partecipazione dei dipendenti durante le sessioni formative è prevista una modalità di rilevazione delle presenze; può, altresì, essere proposta la compilazione di questionari per verificare l'effettivo apprendimento delle nozioni da parte del personale.

Infine, si prevede che gli aggiornamenti e le revisioni che periodicamente interessano il presente documento o il Codice Etico vengano tempestivamente segnalati a tutto il personale nonché trattati più diffusamente in specifiche sessioni formative dedicate.

È prevista, altresì, un'attività di formazione specifica e di aggiornamento del personale in materia di tutela dei dati personali.

#### 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'individuazione di un sistema di sanzioni, definite in relazione alla violazione e con finalità deterrente, applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello, ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello stesso.

La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. e) del Decreto, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità della Società.

L'applicazione delle sanzioni previste dal sistema disciplinare è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale, eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto.

Data la gravità delle conseguenze per la Società in caso di comportamenti illeciti dei dipendenti, qualsiasi inosservanza del Modello configura violazione dei doveri di diligenza e di fedeltà del lavoratore e, nei casi più gravi, è da considerarsi lesiva del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente. Le suddette violazioni saranno pertanto assoggettate alle sanzioni disciplinari di seguito previste, a prescindere dall'eventuale giudizio penale.

Le violazioni delle norme e prescrizioni previste dal Modello, incluse le regole di comportamento contenute nel Codice Etico, sono valutate ai fini dell'applicazione di sanzioni disciplinari.

# Misure nei confronti dei dipendenti

L'elenco delle possibili violazioni del Modello, graduate secondo un ordine crescente di gravità, è il seguente:

- 1. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze di minor rilievo;
- 2. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che costituiscono inosservanze gravi o danno luogo a ipotesi di recidiva;
- 3. violazioni di una o più norme o prescrizioni previste dal Modello, che determinano la commissione di uno dei reati sanzionati dal Decreto 231/2001.

Ai fini della valutazione della gravità delle violazioni sono tenuti in considerazione i seguenti indicatori:

- le concrete modalità di realizzazione della violazione;
- l'intenzionalità del comportamento e il grado di colpa;
- le funzioni/mansioni dell'autore della violazione in ambito aziendale;
- il comportamento dell'autore della violazione prima e dopo la realizzazione della stessa;
- la circostanza che la violazione abbia provocato un grave danno alla Società ovvero l'abbia esposta ad un procedimento per responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto;
- altre particolari circostanze che accompagnano la violazione.

Ai dipendenti sono comminabili le sanzioni previste dal vigente CCNL della Mobilità – Area Attività Ferroviarie nel rispetto del principio della gradualità della sanzione e della proporzionalità alla gravità dell'infrazione. Si tratta di:

- a. rimprovero verbale o scritto;
- b. multa mediante ritenuta sulla retribuzione;
- c. sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- d. licenziamento con preavviso o senza preavviso.

# Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione del Modello da parte dei Dirigenti, sono applicabili le seguenti sanzioni nel rispetto del principio di proporzionalità, avuto riguardo alla gravità dell'infrazione commessa:

- richiamo per le violazioni del Modello di lieve entità;
- licenziamento con preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità tale da ledere il vincolo fiduciario;

- licenziamento senza preavviso: laddove la violazione di una o più prescrizioni del Modello sia di gravità di particolare rilievo, tale da ledere irreparabilmente il rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione neppure temporanea del rapporto di lavoro.

Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalle norme del CCNL.

# Misure nei confronti degli Amministratori e dei Sindaci

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Amministratori, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del soggetto coinvolto, procede ad assumere, sentito il Collegio Sindacale, una delle seguenti iniziative tenendo conto della gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto:

- dichiarazione nei verbali delle adunanze;
- diffida formale;
- revoca dei poteri delegati o dell'incarico affidato;
- convocazione dell'Assemblea con, all'ordine del giorno, l'adozione di adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti responsabili della violazione, ivi compreso l'esercizio di azioni giudiziarie volte al riconoscimento della responsabilità dell'amministratore nei confronti della Società e al ristoro dei danni patiti.

Nel caso in cui le violazioni del Modello siano ritenute tali da compromettere il rapporto di fiducia con l'amministratore ovvero sussistano comunque gravi ragioni connesse alla tutela dell'interesse e/o dell'immagine della Società, il Consiglio di Amministrazione convoca l'Assemblea per deliberare in merito alla eventuale revoca dell'amministratore.

In caso di violazione del Modello da parte di uno o più Sindaci, l'Organismo di Vigilanza ne informa il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per le valutazioni di competenza e affinché si proceda tempestivamente a convocare, sulla scorta di quanto previsto dalla legge e dallo Statuto, l'assemblea degli azionisti, che potrà deliberare la revoca per giusta causa nel rispetto della disciplina di cui all'art. 2400, comma 2, c.c.

#### Misure nei confronti di Fornitori e Consulenti

I contratti contengono specifiche clausole che prevedono, in caso di comportamenti posti in essere da Fornitori e Consulenti in contrasto con i principi indicati dal Codice Etico e dal presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle sanzioni previste dal Decreto.

#### Misure nei confronti di Collaboratori esterni e Partner

Nelle lettere di incarico o negli accordi di *partnership* dovranno essere previste specifiche clausole contrattuali che prevedano, in caso di comportamenti posti in essere dai Collaboratori esterni o dai Partner in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, la risoluzione del rapporto contrattuale, ovvero il diritto di recesso dal medesimo, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

#### 8. ELEMENTI DI CONTROLLO UTILI A PREVENIRE REATI DI ORIGINE COLPOSA

Si tratta di elementi segnatamente riferiti al mantenimento della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, che possono essere sintetizzati nei seguenti:

- coinvolgimento del personale nelle diverse fasi di gestione della sicurezza (come l'individuazione dei rischi e delle misure atte a realizzare la prevenzione);
- gestione operativa finalizzata a integrare il coordinamento nella gestione dei processi aziendali e della sicurezza;
- monitoraggio, inteso come osservazione costante per appurare l'efficacia delle misure di prevenzione in essere rispetto ai rischi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

#### 9. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il Consiglio di Amministrazione di Italcertifer nomina un Organismo di Vigilanza per gli effetti esimenti di cui al Decreto (di seguito anche "OdV" o "Organismo").

Le caratteristiche strutturali dell'OdV (tra le quali modalità di nomina, durata in carica, funzioni, ecc.) sono precisate in uno Statuto.

All'Organismo sono attribuiti i poteri e le responsabilità necessari a svolgere le funzioni di vigilanza previste dal Decreto al fine di realizzare gli effetti esimenti di cui all'art. 6 del Decreto stesso.

L'Organismo si dota di un apposito Regolamento, espressione della sua autonomia operativa e organizzativa, volto a disciplinare, in particolare, il funzionamento delle proprie attività; nello svolgimento delle funzioni e dei compiti attribuiti, l'OdV si avvale della macrostruttura Internal Audit, che svolge anche funzioni di segreteria tecnica.

Di seguito, sono descritti i principali aspetti relativi alla costituzione e al funzionamento dell'organismo.

#### a. Nomina e cessazione

La nomina dell'OdV è di competenza del Consiglio di Amministrazione della Società e l'Organismo ha composizione collegiale.

L'OdV dura in carica per tre anni a decorrere dalla data della nomina e rimane in carica fino alla delibera del Consiglio di Amministrazione di rinnovo o di nomina dei nuovi membri.

I soggetti designati devono essere dotati di adeguata professionalità, particolarmente qualificati e con esperienza in materie giuridiche, o nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero in compiti direttivi presso società di capitali, enti pubblici o pubbliche amministrazioni o nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche e finanziarie.

La cessazione dalla carica di membro dell'OdV può essere determinata da rinuncia, decadenza o revoca.

La rinuncia da parte del componente dell'OdV può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere formalmente comunicata al CdA unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

La revoca dell'incarico al singolo membro dell'OdV e/o all'intero collegio può essere deliberata dal CdA, sentito il Collegio Sindacale, soltanto per giusta causa.

In particolare, e a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, per giusta causa di revoca dovranno intendersi:

- un grave inadempimento dei doveri tipici dell'OdV, così come definiti nel presente documento e nello Statuto;
- una sentenza di condanna nei confronti della Società o una sentenza di patteggiamento, passate in giudicato, per reati previsti dagli articoli 24 e seguenti del Decreto, ove risulti dagli atti la "omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- la violazione degli obblighi di riservatezza dell'OdV (Art.6 Statuto).
- l'assenza, senza giustificato motivo, ad almeno tre riunioni dell'OdV

In caso di cessazione della carica di uno dei componenti dell'OdV, per una qualunque delle cause sopra indicate, il CdA provvede senza indugio alla sua sostituzione.

In caso di cessazione per qualunque causa del Presidente, la funzione è assunta dal membro più anziano, il quale rimane in carica fino alla data della nomina del nuovo Presidente dell'Organismo.

# b. Responsabilità

Le responsabilità dell'Organismo sono di seguito riepilogate:

- ricognizione delle attività aziendali "a rischio di reato" (nelle quali è possibile la commissione di illeciti cui sono associate le sanzioni previste dal Decreto);
- valutazione dei controlli rispetto all'esigenza di prevenire i reati rilevanti ai sensi del Decreto n. 231/2001;
- elaborazione delle proposte di adeguamento o aggiornamento del Modello;
- verifica di osservanza delle disposizioni richiamate dal documento rappresentativo del Modello o emanate in attuazione dello stesso;
- gestione delle informative destinate all'OdV provenienti dal management e dagli organi sociali;
- gestione delle segnalazioni destinate all'OdV;
- cura della reportistica periodica ai soggetti cui l'OdV è tenuto a riferire.

I componenti dell'Organismo, il personale delle strutture tecniche e i consulenti esterni di cui esso potrà avvalersi sono tenuti al segreto in ordine alle notizie e informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal presente documento e dallo Statuto. Gli stessi assicurano la riservatezza delle informazioni di cui vengono in possesso – con particolare riferimento alle segnalazioni che dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello e dei suoi elementi costitutivi – e si astengono dal ricercare e utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 del Decreto.

In ogni caso, ogni informazione in possesso dei membri dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente, in particolare, con quella in materia di protezione dei dati personali

Nella gestione delle segnalazioni ricevute, l'OdV è tenuto, nei limiti previsti dalla legge, alla riservatezza in merito alla segnalazione e all'identità del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

c. Indipendenza, autonomia e continuità di azione

L'OdV gode di autonomia e indipendenza dagli organi sociali nei confronti dei quali esercita la sua attività di controllo.

Esso non è in alcun modo coinvolto nelle attività gestionali né si trova in condizione di dipendenza gerarchica.

Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcuna funzione, organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere dell'organo dirigente di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV al fine di garantire l'aggiornamento e l'attuazione del Modello.

Ai fini dell'adempimento delle responsabilità attribuite e sopra elencate, all'OdV sono riconosciute le seguenti prerogative:

- disciplinare mediante un regolamento interno gli aspetti relativi all'espletamento della sua attività;
- agire in piena autonomia e non essere sindacato da alcun altro organismo o struttura aziendale;
- accedere a ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento delle funzioni attribuitegli, ai sensi del Decreto;
- ricorrere a consulenti esterni, ove necessario, osservando le procedure interne e di Gruppo (nella misura in cui compatibili con l'autonomia e l'indipendenza dell'OdV) sull'affidamento delle consulenze. Eventuali casi di incompatibilità sono formalmente individuati dall'Organismo e segnalati dalla reportistica;
- disporre che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente informazioni, dati e notizie loro richiesti per individuare aspetti, connessi alle attività aziendali, necessari allo svolgimento delle sue attività istituzionali;
- godere di autonomia finanziaria e logistica tale da garantirne la piena operatività. A tal fine, il CdA provvede annualmente, in sede di formazione del *budget* aziendale, a dotare l'Organismo, su proposta dello stesso, di un fondo adeguato, che dovrà essere impiegato esclusivamente per le spese che questo dovrà sostenere nell'esercizio delle sue funzioni ivi compresi gli eventuali supporti consulenziali delle quali l'Organismo fornirà apposito rendiconto annuale al CdA;
- i soggetti designati alle funzioni di OdV non possono essere revocati senza giusta causa.

L'OdV, inoltre, a garanzia dell'indipendenza dell'organo, prevede la sussistenza in capo ai soggetti designati dei seguenti requisiti:

- non avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con gli amministratori;
- non essere legato in alcun modo alla Società da interessi economici (es. partecipazioni azionarie, rapporti di fornitura di beni e servizi, consulenze), né essersi trovato nelle predette condizioni nell'anno precedente la nomina;
- non trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- non essere stato condannato ovvero non aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli art. 444 e seguenti c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione a uno dei reati previsti dal Decreto o a essi affini.

# d. Reporting nei confronti degli organi societari e del vertice aziendale

L'OdV, semestralmente, riferisce al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale circa le attività svolte e le altre notizie ritenute di rilievo, ivi incluse quelle relative alle segnalazioni.

Inoltre, a prescindere dai summenzionati obblighi informativi, l'OdV riferisce con immediatezza al Presidente del CdA all'Amministratore Delegato relativamente a violazioni del Modello accertate o tali da generare l'opportunità di determinazioni urgenti.

L'OdV, ove se ne evidenzi la necessità, propone al Consiglio di Amministrazione gli adeguamenti del Modello.

Infine, annualmente l'OdV presenta il piano delle attività per l'anno successivo al Consiglio di Amministrazione

# e. Flussi informativi nei confronti dell'OdV

Il Decreto istituisce specifici obblighi informativi nei confronti dell'OdV da parte delle funzioni aziendali della Società, al fine di consentire all'Organismo stesso lo svolgimento delle proprie attività di vigilanza e di verifica. In generale, i flussi informativi sono sia periodici sia incidentali.

I flussi periodici verso l'OdV sono volti a consentire il monitoraggio del controllo esercitato dal management operativo, nei processi in cui esistono rischi di reato.

In altri termini, l'OdV deve disporre di informazioni sufficienti ad esercitare un controllo "di secondo livello", come specificate nei "Flussi Informativi verso l'OdV" presente nella Parte Speciale del Modello, in apposita sezione dedicata all'interno dei singoli capitoli.

In relazione ai flussi periodici l'Amministratore Delegato della Società, o il Responsabile da questi delegato, entro il 31 gennaio di ogni anno, avrà cura di raccogliere e inoltrare all' OdV tutte le informative periodiche previste nella Parte Speciale del Modello, relative al periodo 1° gennaio –31 dicembre dell'anno precedente.

Qualora lo ritenga necessario, l'OdV ha facoltà di richiedere informazioni e documenti tali da permettere verifiche dirette (o controlli di "primo livello") sull'osservanza del Modello, sia da parte dei soggetti in posizione apicale sia da parte dei soggetti sottoposti alla loro direzione o vigilanza.

I flussi incidentali, a differenza di quelli periodici, oltre a proporsi l'orientamento delle attività di verifica, si propongono di agevolare l'eventuale accertamento (a posteriori) delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Questi flussi corrispondono alle notizie che devono essere trasmesse con immediatezza, al verificarsi di determinate circostanze.

Nei flussi incidentali rientrano:

- le variazioni organizzative e nella normativa aziendale ritenute di rilievo ai fini dell'efficacia del Modello;
- le variazioni significative nelle attività o nella gestione delle attività, tali da incidere sull'efficacia del Modello;
- ogni notizia appresa, documentata o comunque ritenuta fondata, relativa ad illeciti considerati dal decreto, commessi da soggetti che abbiano rapporti qualificati con la Società.

Per migliorare il flusso informativo verso l'Organismo di Vigilanza è stato istituito un apposito canale di comunicazione, tramite l'indirizzo di posta elettronica odv@italcertifer.it che si aggiunge al canale della posta ordinaria (Italcertifer, Segreteria Tecnica Comitato Etico presso la struttura *Internal Audit* di Italcertifer - Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma ovvero Segreteria Tecnica Organismo di Vigilanza presso la struttura *Internal Audit* di Italcertifer - Piazza Croce della Rossa, 1 - 00161 Roma), al quale potranno essere inviate le eventuali segnalazioni e il cui accesso è riservato ai soli componenti dell'OdV e alla Segreteria Tecnica dello stesso, istituita presso la Funzione *Internal Audit*.

Le segnalazioni anonime di regola verranno prese in considerazione a seconda del contenuto e/o del grado di rilevanza, con le modalità operative di cui al precedente paragrafo 1.6 della Parte Generale, secondo le previsioni di cui alla Legge n. 179/2017 sul cd. whistleblowing; a tal fine, oltre alla casella postale

istituzionale dell'OdV nonché all'indirizzo di posta ordinaria sopra menzionati, le segnalazioni potranno pervenire altresì tramite la casella di posta elettronica comitatoetico@italcertifer.it.

Tali canali saranno affiancati da un ulteriore canale alternativo di segnalazione idoneo anch'esso a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante e adeguate misure di sicurezza delle informazioni.

L'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni pervenute e potrà convocare, qualora lo ritenga opportuno, sia il segnalante per ottenere maggiori informazioni, sia il presunto autore della violazione, dando luogo a tutti gli accertamenti e le indagini necessari per verificare la fondatezza della segnalazione.

L'inadempimento degli obblighi informativi, costituisce una violazione del Modello organizzativo.

## f. Raccolta e conservazione delle informazioni

Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (informatica o cartacea) dei documenti relativi alle principali attività svolte.

L'accesso all'archivio è consentito ai soli componenti dell'OdV e al personale che assicuri il servizio di segreteria tecnica.

L'accesso da parte di soggetti diversi da quelli indicati nel precedente capoverso deve essere preventivamente autorizzato dall'Organismo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.

# g. Riunioni

L'OdV si riunisce con la frequenza necessaria a svolgere le sue funzioni e, comunque, almeno tre volte l'anno.

Trattandosi di un organismo collegiale, le riunioni sono convocate dal Presidente dell'OdV ovvero su richiesta di almeno due membri

Il Presidente del CdA, l'Amministratore Delegato, il Consiglio di Amministrazione, il Collegio Sindacale di Italcertifer possono in qualsiasi momento chiedere al Presidente dell'OdV (o anche ai singoli membri che riferiranno al Presidente) di convocare l'Organismo.

# 10. IL SISTEMA ANTICORRUZIONE

La Società, coerentemente alle *policy* della Capogruppo, è dotata di un sistema denominato "*Anti Bribery* and Corruption management system" (di seguito, anche ABC System) o Modello Anticorruzione, uno strumento di autoregolamentazione per la prevenzione della corruzione adottato al fine di consolidare l'impegno ad operare ispirandosi a principi di integrità, di correttezza e di legalità.

L'ABC System è un elemento costitutivo del Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (SCIGR) e si pone l'obiettivo di prevenire i fenomeni corruttivi "in senso ampio" ossia gli atti e i comportamenti, anche non integranti una specifica fattispecie di reato, che costituiscono casi di devianza da regole e procedure interne e possono pregiudicare il buon andamento e l'interesse generale della Società (c.d. *mala gestio*) e di valorizzare la portata trasversale dei presidi di controllo già esistenti in azienda attraverso un processo di progressiva ottimizzazione e sinergia operativa e documentale tra i diversi modelli di controllo.

In particolare, per ciascuno dei processi considerati, l'ABC System individua e mette a disposizione del management un set di strumenti ("strumenti di prevenzione specifici") declinati in regole di comportamento

("standard di comportamento") e altre misure di analisi e monitoraggio ("indicatori di possibili anomalie") che ne promuovono l'azione verso il miglioramento continuo e che possono essere di supporto a processi decisionali consapevoli e responsabili.

A supporto dell'azione di sensibilizzazione verso i valori dell'integrità e della correttezza a tutti i livelli, l'ABC System prevede, tra le principali linee di intervento, una continua attività formativa e di comunicazione in favore del personale sui temi della prevenzione e della legalità e sui contenuti del sistema stesso, finalizzata a garantire la piena consapevolezza e la conseguente responsabilizzazione di tutti gli attori rispetto alla gestione del rischio e agli strumenti di prevenzione previsti.

#### 11. ALTRI ISTITUTI DI VIGILANZA E DI GARANZIA

Il Modello di organizzazione e gestione di Italcertifer è costituito anche da organi aziendali (o del Gruppo FS Italiane) con funzioni consultive, di indirizzo o di controllo, che possono essere raccolti nella generica locuzione di "istituti permanenti".

Gli istituti permanenti utili a prevenire i reati di cui al Decreto sono quelli di seguito indicati.

a. Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità

Nella Società è istituito un Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità con il compito di vigilare sull'imparzialità, terzietà e indipendenza nella gestione delle attività di certificazione e ispezione svolte da Italcertifer e nell'interesse delle Parti Interessate (Enti/Aziende/Associazioni di categoria ecc.) che usufruiscono dei risultati delle certificazioni e ispezioni condotte da Italcertifer.

Il Comitato è composto da rappresentanti delle varie Parti Interessate e da soggetti interni alla Società.

# b. Comitato di Certificazione

Il Comitato di Certificazione svolge il ruolo di "DECISION MAKER" ed ha il compito di prendere la decisione relativa alla certificazione sulla base di tutte le informazioni relative alla valutazione, al suo riesame e a qualsiasi altra informazione pertinente. La decisione relativa all'emissione della certificazione deve essere assunta da una persona o da un gruppo di persone che non sia stato coinvolto, precedentemente, nel processo di valutazione.

Il Comitato è composto da un gruppo di esperti in possesso di elevate competenze e di qualificazione tecnico-scientifica attinente allo scopo sociale, con particolare riferimento alla conoscenza dei sottosistemi strutturali e non strutturali della interoperabilità ferroviaria europea e di altri schemi di certificazione.

# c. Auditing

La funzione di *Internal Audit* viene espletata attraverso l'istituzione di una macrostruttura interna che opera sulla base delle Linee di indirizzo approvate dalla Capogruppo e adottate dalla Società.

Il sistema di controllo è valutato rispetto alla sua attitudine a perseguire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni aziendali, la conformità a leggi e regolamenti e la correttezza dell'informazione interna ed esterna.

# d. Comitato Etico

Con CO n. 04/AD del 1° agosto 2016 denominata "Composizione del Comitato Etico di Italcertifer S.p.A." dell'Amministratore Delegato di Italcertifer è stato istituito un Comitato Etico con il fine di agevolare l'integrazione dei principi sanciti dal Codice Etico del Gruppo FS Italiane nei processi decisionali e di verificare la conformità dei comportamenti a questi ultimi; i criteri di composizione del Comitato Etico sono stati recentemente riveduti con CO n. 27/AD dell'11 febbraio 2020.

Esso è composto dai responsabili pro tempore delle funzioni aziendali maggiormente rilevanti e, segnatamente:

- la struttura "AFC e Risorse Umane", il cui responsabile *pro tempore* svolge le funzioni di Coordinatore;
- la struttura "Affari Legali";
- la struttura "Internal Audit".

# 12. REVISIONE DEL MODELLO

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto, il Consiglio di Amministrazione di Italcertifer sovraintende all'aggiornamento e all'adeguamento del Modello, qualora le circostanze lo rendano necessario e, in ogni caso, tenendo conto delle proposte dell'OdV in tal senso.

Gli eventi che, con lo spirito di mantenere nel tempo un Modello efficace ed effettivo, sono presi in considerazione ai fini dell'aggiornamento o adeguamento del Modello, sono riconducibili, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a:

- novità legislative con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- orientamenti della giurisprudenza e della dottrina prevalente;
- riscontrate carenze e/o significative violazioni delle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo;
- cambiamenti significativi della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;
- altre considerazioni derivanti dall'applicazione del Modello.